

STATUTO

MARGHERITA E LE ALTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LUCCA LU VIA BARBANTINI 930

Numero REA: LU - 204124

Codice fiscale: 02183580469

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-01-2010 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" N° 11.624/4.619	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1) - Denominazione.	
	E' costituita una società cooperativa denominata "Margherita	
	e le altre società cooperativa sociale".	
	Articolo 2) - Sede sociale.	
	La società ha sede nel Comune di Lucca.	
	Essa potrà istituire sedi secondarie, rappresentanze, filiali.	
	Il trasferimento dell'indirizzo della società nell'ambito	
	dello stesso Comune è di competenza degli amministratori.	
	Articolo 3) - Domicilio dei soci.	
	Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rap-	
	porti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti	
	di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci. La società è	
	tenuta ad aggiornare il predetto libro con le indicazioni co-	
	municatele dai soci con lettera raccomandata, ovvero con	
	qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'av-	
	venuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti dalla	
	legge.	
	Articolo 4) - Durata.	
	La durata della società è stabilita fino al giorno 31 dicem-	
	bre 2050, salvo proroghe o anticipato scioglimento.	
	TITOLO II	
	NORME APPLICABILI	

	Articolo 5) - Leggi speciali e norme sulla società a respon-	
	sabilità limitata.	
	Alla presente cooperativa si applicano:	
	1) - le disposizioni della Legge 8 novembre 1991 n° 381, in	
	tema di cooperative sociali, nonchè, in quanto compatibili	
	con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la	
	cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni	
	della Legge 3 aprile 2001, n° 142, e successive modificazio-	
	ni, relative alla posizione dei soci lavoratori;	
	2) - le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa	
	sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità	
	sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del D.Lgs. 4 di-	
	cembre 1997, n° 460;	
	3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le	
	norme del codice civile relative alle società cooperative;	
	4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti	
	del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni	
	sulla società a responsabilità limitata.	
	Articolo 6) - Mutamento delle norme applicabili.	
	Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, vi sia u-	
	na modifica nei parametri previsti dall'art. 2519, comma 2,	
	del codice civile, tale da comportare l'assoggettamento della	
	cooperativa alle disposizioni sulla società per azioni, gli	
	amministratori dovranno tempestivamente convocare l'assemblea	
	per deliberare l'adeguamento del presente statuto a tale nuo-	

	va disciplina. In tal caso, i soci astenuti o dissenzienti	
	hanno diritto di recesso.	
	In caso di mancata adozione delle suddette modifiche statuta-	
	rie entro il termine di un anno, la società si scioglie e de-	
	ve essere posta in liquidazione.	
	TITOLO III	
	REGIME DELLA MUTUALITA'	
	Articolo 7) - Clausole non lucrative.	
	La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di lucro.	
	Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:	
	a) - è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura su-	
	periore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effetti-	
	vamente versato;	
	b) - è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque	
	posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti ri-	
	spetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) - è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci co-	
	operatori;	
	d) - è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento	
	della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto sol-	
	tanto il capitale sociale effettivamente esistente e versato,	
	ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici	

	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Ai fini delle lettere a) e b), dovrà tenersi conto della più	
	recente emissione di buoni postali fruttiferi, alla data del-	
	l'assemblea che delibera la distribuzione dei dividendi o la	
	remunerazione degli strumenti finanziari.	
	Le clausole contenute nel presente articolo sono inderogabi-	
	li, e devono essere di fatto osservate ai fini della spettan-	
	za delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.	
	TITOLO IV	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 8) - Definizione della mission dello scopo e atti-	
	vità mutualistica.	
	La cooperativa nasce dall'esperienza lavorativa e umana vis-	
	suta all'interno della casa famiglia S. Margherita, struttura	
	sorta già dal 1983 come opera diocesana della Chiesa di Luc-	
	ca, voluta da mons. G. Agresti. In continuità con quanto co-	
	struito in questi anni con la comunità ecclesiale, la coope-	
	rativa si propone, attraverso la propria attività, di condi-	
	videre e promuovere valori quali il rispetto della vita, la	
	solidarietà e il sostegno ai più deboli, la dignità di ogni	
	essere umano.	
	La cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità e dell'assenza di fini di lucro, e	
	si propone di perseguire l'interesse generale della comunità	
	alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadi-	

	ni, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'og-	
	getto sociale — finalizzata alla gestione di servizi so-	
	cio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a),	
	della legge 8 novembre 1991 n. 381.	
	La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà so-	
	ciale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai	
	propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei	
	servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorati-	
	va prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibi-	
	li sul mercato.	
	Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire	
	nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite	
	la gestione in forma associata e la prestazione della propria	
	attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento	
	lavorativo, e continuità di occupazione, con le migliori con-	
	dizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera	
	sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale	
	e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei set-	
	tori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assi-	
	stenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione,	
	a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assi-	
	curare le migliori condizioni di vita sotto il profilo mora-	
	le, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere	
	le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di	
	disagio sociale.	

	I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto:	
	1) - la prestazione di attività lavorative da parte dei "soci	
	lavoratori", ivi comprese le persone svantaggiate, nei setto-	
	ri corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sul-	
	la base di previsioni del regolamento, che definiscono l'or-	
	ganizzazione del lavoro dei soci;	
	2) - la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei servizi	
	sociali di cui all'art. 1, lett. a), della legge n. 381/1991.	
	Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi,	
	facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale	
	per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale,	
	familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a	
	condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul	
	mercato.	
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendente-	
	mente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civi-	
	le, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies	
	disp. att. c.c.).	
	La cooperativa può svolgere la propria attività caratteristi-	
	ca anche con terzi non soci.	
	La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici,	
	società, associazioni, consorzi, il tutto strumentalmente al	
	conseguimento dell'oggetto sociale e dello scopo mutualisti-	
	co, e nei limiti consentiti dalla legge; essa può aderire ad	
	associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela	

	del movimento cooperativo.	
	Articolo 9) – Oggetto sociale.	
	La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio	
	scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri	
	soci cooperatori, ha per oggetto ai sensi dell'art. 1, comma	
	1, lett. a), della Legge n° 381/1991:	
	- svolgere i seguenti servizi a favore di donne in diffi-	
	coltà, anziani, portatori di handicap, minori, disabili psi-	
	chici e ogni categoria di persone socialmente a disagio sia	
	per ragioni di età che per condizioni personali, economiche o	
	familiari (nuclei monoparentali, famiglie straniere ed immi-	
	grate);	
	- servizi socio sanitari attraverso la gestione di centri di	
	assistenza residenziali, semi residenziali, centri diurni,	
	case famiglia, comunità di accoglienza, consultori;	
	- servizi di assistenza socio-sanitaria ed educativa in forma	
	domiciliare;	
	- attività di sensibilizzazione, animazione ed aggregazione	
	della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla	
	più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglien-	
	za delle persone in stato di bisogno.	
	Inoltre la cooperativa potrà operare per:	
	- la formazione professionale nei settori educativi e sociali;	
	- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e	
	privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la colla-	

	borazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di	
	volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la	
	propria attività nei settori su indicati;	
	- sviluppare iniziative editoriali attinenti agli scopi so-	
	ciali	
	- organizzare laboratori artigianali e/o attività manuali in	
	genere finalizzati alla creazione di opportunità formative	
	per persone deboli o con disagio sociale.	
	Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la cooperativa può	
	compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commer-	
	ciali e bancarie ritenute necessarie od utili, assumerne in-	
	teressenze o partecipazioni (non al fine del collocamento) in	
	imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio,	
	stipulare convenzioni con enti, concedere garanzie personali	
	e reali e fideiussioni anche a favore di terzi.	
	TITOLO V	
	SOCI COOPERATORI - RAPPORTI SOCIALI	
	Articolo 10) - Numero e requisiti dei soci cooperatori.	
	Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore al	
	minimo previsto dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori:	
	a) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmen-	
	te capaci di agire, e che abbiano una capacità professionale	
	nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o	
	che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie	

	per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la	
	propria attività lavorativa o professionale;	
	b) - le persone fisiche bisognose di intervento sociale,	
	rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in	
	qualità di "soci utenti" della cooperativa;	
	c) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge	
	n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gra-	
	tuitamente, per fini di solidarietà;	
	d) - le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui sta-	
	tuti sia previsto - ai sensi dell'art. 11 della legge n.	
	381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività del-	
	le cooperative sociali.	
	I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle supe-	
	riori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate catego-	
	rie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e	
	2542 del codice civile.	
	Ai soci cooperatori diversi dalle persone fisiche non si ap-	
	plicano i limiti massimi di conferimento previsti dall'art.	
	2525 del codice civile. Nel caso in cui il numero dei soci	
	cooperatori divenga inferiore a nove, gli stessi possono es-	
	sere unicamente persone fisiche (art. 2522, comma 2, c.c.).	
	In tal caso, ove non si proceda, nel termine massimo di un	
	anno, alla reintegrazione del numero minimo di nove soci, i	
	soci diversi dalle persone fisiche devono essere esclusi dal-	
	la società.	

	Non possono in ogni caso divenire soci cooperatori coloro che	
	esercitano in proprio, o che comunque amministrano imprese in	
	concorrenza con quella della cooperativa. La valutazione cir-	
	ca l'effettiva concorrenza è rimessa all'organo amministrati-	
	vo, in sede di decisione sull'istanza di ammissione degli a-	
	spiranti soci cooperatori; esso terrà conto, ai fini di tale	
	situazione concorrenziale, della situazione di mercato in cui	
	opera la cooperativa, delle dimensioni imprenditoriali degli	
	aspiranti soci, e di ogni altra opportuna circostanza.	
	Articolo 11) - Elementi tecnici o amministrativi.	
	Possono essere soci, nel numero strettamente necessario al	
	buon funzionamento della cooperativa, le persone fisiche che	
	svolgano, all'interno della stessa, attività tecnica o ammi-	
	nistrativa, strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale	
	e dello scopo mutualistico, e siano quindi dotate delle rela-	
	tive competenze.	
	Ai suddetti elementi tecnici o amministrativi - che non in-	
	staurano rapporti mutualistici con la società, e non devono	
	quindi possedere i requisiti richiesti per l'ammissione dei	
	soci cooperatori - si applicano le altre disposizioni del	
	presente statuto relative ai soci cooperatori, in quanto com-	
	patibili.	
	Articolo 12) - Soci in prova.	
	Coloro che fanno richiesta di ammissione alla cooperativa	
	possono essere ammessi in una categoria speciale, denominata	

	dei "soci cooperatori in prova", in ragione dell'interesse	
	alla loro formazione professionale, tenendo anche conto dello	
	scopo mutualistico e delle esigenze di gestione della coope-	
	rativa, e dell'idoneità degli aspiranti soci a concorrere al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	I requisiti prescritti per l'ammissione dei soci in prova so-	
	no i medesimi richiesti dalla legge e dal presente statuto	
	per l'ammissione dei soci cooperatori.	
	I soci ammessi alla categoria speciale dei soci cooperatori	
	in prova non possono in ogni caso superare la quota di un	
	terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	La deliberazione di ammissione stabilisce, per ogni socio in	
	prova ed in relazione alle sue capacità e competenze, la du-	
	rata del periodo di formazione nonché i criteri e le modalità	
	della formazione professionale; quest'ultima può essere di-	
	sciplinata, in modo generale, da apposito regolamento.	
	Durante il periodo di prova, i soci in prova hanno il diritto	
	di intervenire alle assemblee sociali, ma hanno diritto di	
	voto unicamente nell'assemblea annuale che approva il bilan-	
	cio. Agli stessi compete il diritto agli utili, nei limiti	
	previsti per i soci cooperatori, in ragione di una percentua-	
	le rispetto a quella dei soci cooperatori. In caso di scio-	
	glio del rapporto sociale, spetta ai soci in prova l'in-	
	tegrale liquidazione della partecipazione, secondo le regole	
	stabilite per i soci cooperatori.	

	Gli amministratori possono preferire i soci cooperatori ef-	
	fettivi, rispetto ai soci in prova, nell'instaurazione di	
	rapporti mutualistici con la società, e quindi riservare ai	
	primi maggiori occasioni di scambio mutualistico.	
	I ristorni possono essere erogati ai soci in prova in misura	
	inferiore rispetto a quella prevista per i soci ordinari, in	
	relazione sia ai costi di formazione (ovvero: di inserimen-	
	to), sia al rendimento dei soci in prova nella cooperativa,	
	esclusa comunque una riduzione arbitraria dei ristorni che	
	non sia come sopra giustificata. E' in ogni caso esclusa l'e-	
	rogazione ai soci in prova dei ristorni con le modalità del-	
	l'aumento del capitale sociale o dell'emissione di strumenti	
	finanziari.	
	I soci in prova non possono rappresentare altri soci in as-	
	semblea, e non possono essere eletti alla carica di ammini-	
	stratori della cooperativa; gli stessi possono esercitare i	
	diritti di controllo di cui all'art. 2545-bis del codice ci-	
	vile.	
	I soci in prova possono in ogni momento recedere dalla so-	
	cietà, con preavviso di almeno trenta giorni. I soci in prova	
	possono anche essere esclusi dalla cooperativa, per le cause	
	previste dal presente statuto, ed inoltre per evidente inido-	
	neità manifestatasi durante il periodo di formazione o di in-	
	serimento; si applicano, per il resto, le disposizioni del	
	presente statuto sull'esclusione dei soci cooperatori, in	

	quanto compatibili. Il recesso e l'esclusione comportano,	
	dalla data della loro efficacia, la cessazione immediata dei	
	rapporti mutualistici intercorrenti con i soci in prova.	
	Entro il termine del periodo di prova, come stabilito dagli	
	amministratori, che potrà variare da un minimo di trenta	
	giorni ad un massimo di cinque anni, il nuovo socio, che sia	
	in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal pre-	
	sente statuto, sarà ammesso a godere dei diritti che spettano	
	agli altri soci cooperatori, previa deliberazione dell'organo	
	amministrativo, che dovrà accertare sia il possesso dei re-	
	quisiti soggettivi in capo al socio in quel momento, sia l'e-	
	sito favorevole del periodo di prova, e quindi il rispetto	
	degli obblighi inerenti la formazione, ed il conseguimento	
	della qualifica professionale al livello prestabilito dalla	
	cooperativa. Nel caso in cui il suddetto accertamento abbia	
	esito negativo, e purchè lo stesso intervenga prima della fi-	
	ne del periodo di prova, ma con un anticipo non superiore a	
	trenta giorni rispetto a tale termine, l'organo amministrati-	
	vo esclude il socio in prova dalla società.	
	Nel caso in cui l'organo amministrativo deliberi in senso ne-	
	gativo, il socio potrà entro sessanta giorni dalla comunica-	
	zione del diniego chiedere che sulla questione si pronunci	
	l'assemblea; si applicano sul punto, in quanto compatibili,	
	le disposizioni dell'articolo 2528 del codice civile, nonchè	
	le previsioni del presente statuto sulla procedura di ammis-	

	sione dei soci cooperatori.	
	Nel caso di esito negativo del periodo di prova, il socio può	
	essere riammesso per un ulteriore periodo di prova, purchè la	
	durata complessiva della prova non ecceda i cinque anni.	
	Per quanto non disposto dalla legge e dal presente statuto,	
	si applicano ai soci in prova le disposizioni legislative e	
	statutarie relative ai soci cooperatori, in quanto compatibi-	
	li.	
	Articolo 13) - Ammissione dei soci cooperatori - nuovi soci	
	L'ammissione in qualità di socio cooperatore è finalizzata	
	allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico, e al-	
	l'effettiva partecipazione del socio cooperatore all'attività	
	d'impresa della cooperativa; a tal fine, può farsi luogo ad	
	ammissione solo nella misura in cui la cooperativa sia in	
	grado - anche in relazione alla propria capacità economica,	
	ed alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo -	
	di soddisfare il bisogno mutualistico del socio cooperatore,	
	senza con ciò sacrificare il servizio mutualistico a favore	
	dei soci preesistenti.	
	Chi desidera divenire socio deve presentare domanda scritta	
	di ammissione, indirizzata alla società, da far pervenire al-	
	la stessa o mediante consegna diretta, o mediante lettera	
	raccomandata con avviso di ricevimento. Nella domanda dovran-	
	no essere indicati i seguenti elementi:	
	a) - trattandosi di persona fisica, cognome, nome, luogo e	

	data di nascita, residenza o domicilio, professione, cittadi-	
	nanza, codice fiscale; dovrà inoltre essere allegata una co-	
	pia fotostatica del documento di identità	
	- trattandosi di persona giuridica o altro ente, denomina-	
	zione, sede sociale, codice fiscale; dovranno essere inoltre	
	allegati certificato di iscrizione nel registro delle imprese	
	o nel registro delle persone giuridiche, copia dello statuto	
	vigente, e copia fotostatica del documento di identità del	
	legale rappresentante;	
	b) - importo della partecipazione che si intende sottoscrive-	
	re, entro i limiti minimi e massimi previsti dalla legge;	
	c) - dichiarazione di conoscere e accettare integralmente lo	
	statuto ed i regolamenti della cooperativa (con approvazione	
	specifica delle clausole onerose del regolamento mutualisti-	
	co, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile), e di non e-	
	sercitare in proprio o amministrare imprese identiche o affi-	
	ni a quella della cooperativa;	
	d) - dichiarazione di essere in possesso dei requisiti sog-	
	gettivi previsti dalla legge e dal presente statuto, e di non	
	svolgere attività concorrente o in contrasto con quella della	
	cooperativa.	
	L'assemblea ordinaria dei soci determina annualmente, in sede	
	di approvazione del bilancio, l'eventuale sopraprezzo dovuto	
	da parte dei nuovi soci all'atto dell'ingresso nella coopera-	
	tiva, in proporzione alle riserve sociali esistenti e risul-	

	tanti dal bilancio medesimo. Delibera altresì sull'eventuale	
	tassa di ammissione, quale contributo a fondo perduto per le	
	spese di funzionamento della cooperativa, da determinarsi con	
	cadenza annuale ed in misura fissa, a prescindere dall'ammon-	
	tare del patrimonio sociale.	
	Sulla base della domanda di ammissione, l'organo amministra-	
	tivo accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi, l'ine-	
	sistenza di cause di incompatibilità, la sussistenza nella	
	domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e l'ine-	
	sistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, che o-	
	stino all'ammissione. In caso di esito positivo dell'accerta-	
	mento, l'organo amministrativo delibera quindi l'ammissione	
	del socio. In nessun caso le decisioni in tema di ammissione	
	possono essere finalizzate ad attribuire stabilità al gruppo	
	di comando della cooperativa.	
	Nel caso in cui l'organo amministrativo rigetti la domanda di	
	ammissione, dovrà - entro sessanta giorni dalla domanda di	
	ammissione - dare comunicazione scritta all'aspirante socio	
	della relativa deliberazione, che deve essere motivata e deve	
	essere trasmessa in copia all'aspirante medesimo; quest'ulti-	
	mo può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale,	
	se non appositamente convocata, delibera in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	In ogni caso, la deliberazione dell'organo amministrativo de-	

	ve essere verbalizzata nell'apposito libro sociale; la deli-	
	berazione non verbalizzata equivale a silenzio degli ammini-	
	stratori.	
	La deliberazione dell'assemblea, che concluda in senso favo-	
	revole all'ammissione, è vincolante per l'organo amministra-	
	tivo, nell'ipotesi in cui il rigetto della domanda non fosse	
	stato determinato da esigenze gestionali; l'organo ammini-	
	strativo dovrà quindi ammettere l'aspirante socio nel più	
	breve tempo possibile.	
	Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non dia comunica-	
	zione, all'aspirante socio, della deliberazione entro sessan-	
	ta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, il si-	
	lenzio vale come assenso, sempre chè l'aspirante socio sia in	
	possesso dei requisiti soggettivi previsti.	
	Una volta deliberata l'ammissione, l'organo amministrativo ne	
	dà tempestiva comunicazione al socio ammesso, invitandolo ad	
	eseguire il versamento del capitale, dell'eventuale sopra-	
	prezzo e della tassa di ammissione, entro il termine e con le	
	modalità stabilite dalla delibera di ammissione; cura quindi	
	– solo dopo che siano stati eseguiti i suindicati versamenti	
	– la relativa annotazione nel libro soci.	
	In caso di ammissione con la procedura delineata nel presente	
	articolo, e nell'articolo 2528 del codice civile, non spetta	
	ai soci cooperatori preesistenti il diritto di opzione sulle	
	quote di nuova emissione.	

	L'aspirante socio non ha, in nessun caso, un diritto sogget-	
	tivo ad essere ammesso in società.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio di eser-	
	cizio, illustra annualmente le ragioni delle determinazioni	
	assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. Sia i soci	
	già esistenti, sia gli aspiranti soci non ammessi possono far	
	ricorso all'autorità di vigilanza per segnalare eventuali ir-	
	regolarità nelle procedure di ammissione.	
	I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura	
	di ammissione dei soci cooperatori, non possono costituire	
	oggetto di delega.	
	Articolo 14) - Diritti sociali del socio cooperatore.	
	I soci cooperatori hanno i diritti patrimoniali ed ammini-	
	strativi previsti dalla legge.	
	Nell'ambito dei diritti amministrativi, spettano in partico-	
	lare ai soci cooperatori:	
	a) - i diritti di controllo previsti dall'articolo 2476, com-	
	ma 2, del codice civile, e dal presente statuto;	
	b) - il diritto di presentare esposti o denunce all'autorità	
	di vigilanza, per l'adozione degli eventuali provvedimenti	
	previsti dagli artt. 2545- <i>sexiesdecies</i> e seguenti del codice	
	civile;	
	c) - il diritto di intervento in assemblea;	
	d) - il diritto di voto in assemblea.	
	Articolo 15) - Obblighi sociali del socio cooperatore.	

	I soci cooperatori sono obbligati:	
	– a versare, in conseguenza dell'ammissione e con le modalità	
	previste dal presente statuto, la quota di capitale sotto-	
	scritta, l'eventuale sopraprezzo e l'eventuale tassa di am-	
	missione;	
	– ad osservare lo statuto, i regolamenti della cooperativa e	
	le deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	– a collaborare in buona fede per il conseguimento dello sco-	
	po mutualistico e la realizzazione dell'oggetto sociale.	
	– a versare gli eventuali altri contributi a fondo perduto	
	che gli amministratori, nei casi previsti dalla legge, dal	
	presente statuto e dai regolamenti della cooperativa, ed in	
	conformità alle deliberazioni dell'assemblea, richiedano al	
	fine di consentire il buon funzionamento della cooperativa;	
	– a finanziare la cooperativa, nei casi e nei limiti previsti	
	dal presente statuto.	
	TITOLO VI	
	SOCI COOPERATORI - RAPPORTI MUTUALISTICI	
	Articolo 16) – Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mu-	
	tualistici.	
	I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutua-	
	listici con la società, secondo le regole stabilite dal pre-	
	sente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti del-	
	la effettiva e concreta capacità della cooperativa di instau-	
	rare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei	

	soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere	
	di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richie-	
	sta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e	
	la necessità di rispettare il principio di parità di tratta-	
	mento.	
	Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indi-	
	cati, diritto a concludere contratti di lavoro con la coope-	
	rativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto	
	ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti	
	nell'oggetto sociale.	
	Articolo 17) - Regolamento interno.	
	Le regole ed i criteri per lo svolgimento dell'attività mu-	
	tualistica sono più dettagliatamente disciplinati nel regola-	
	mento interno, da approvarsi dall'assemblea, ai sensi del-	
	l'art. 2521, ultimo comma, del codice civile, con le maggio-	
	ranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo,	
	sulla base di un progetto che gli amministratori sono obbli-	
	gati a redigere nel rispetto dei principi e dei criteri di	
	massima previsti nel presente statuto.	
	L'ottenimento del vantaggio mutualistico, sia all'atto dello	
	scambio mutualistico, sia in forma di ristorno, non costitui-	
	sce un diritto soggettivo del socio cooperatore; esso potrà	
	essere riconosciuto, su decisione dei competenti organi so-	
	ciali, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale.	
	Articolo 18) - Ristorni.	

	L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deli-	
	berare - su proposta degli amministratori - la ripartizione	
	di ristorni ai soci cooperatori, in proporzione alla quantità	
	ed alla qualità degli scambi mutualistici effettivamente rea-	
	lizzati. Si tiene conto, a tal fine, del volume degli scambi	
	mutualistici risultanti dal bilancio di esercizio approvato,	
	del valore delle prestazioni mutualistiche effettuate a favo-	
	re di ciascun socio cooperatore, e dell'eventuale vantaggio	
	mutualistico attribuito ai medesimi soci cooperatori conte-	
	stualmente all'effettuazione dello scambio mutualistico.	
	In nessun caso l'ammontare del ristorno potrà essere superio-	
	re al valore della prestazione mutualistica usufruita dal so-	
	cio cooperatore; in generale, l'ammontare complessivo dei ri-	
	storni non può eccedere il valore dell'avanzo di gestione che	
	la cooperativa ha conseguito nell'esercizio dall'attività	
	svolta con i soci cooperatori. A tal fine, gli amministratori	
	devono riportare separatamente nel bilancio di esercizio i	
	dati relativi all'attività svolta con i soci cooperatori, di-	
	stinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	Non possono essere distribuite a titolo di ristorno le riser-	
	ve accantonate negli esercizi precedenti.	
	Nella ripartizione dei ristorni non devono essere osservati i	
	limiti previsti dall'art. 2514 c.c.	
	La distribuzione dei ristorni, nei limiti e sulla base dei	
	criteri stabiliti dal presente statuto e dal regolamento mu-	

	tualistico, è rimessa alla discrezionalità dell'assemblea,	
	che delibera anche tenendo conto delle esigenze finanziarie e	
	di efficienza della gestione sociale; il socio cooperatore	
	non ha quindi un diritto soggettivo al ristorno, e diviene	
	creditore della società solo a seguito dell'approvazione del-	
	la delibera assembleare che eventualmente deliberi la distri-	
	buzione dei ristorni medesimi.	
	Nell'ipotesi in cui, al momento della riunione dell'assemblea	
	che delibera la ripartizione dei ristorni, il socio coopera-	
	tore abbia alienato la partecipazione sociale, ovvero il rap-	
	porto sociale sia cessato per recesso, esclusione o morte,	
	non spetta al socio medesimo o ai suoi eredi il ristorno.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio cooperatore con le seguenti modalità alternati-	
	ve:	
	a) - mediante attribuzione di una somma di denaro;	
	b) - mediante aumento proporzionale delle rispettive quote, e	
	conseguente aumento gratuito del capitale sociale. In tal ca-	
	so possono essere superati i limiti previsti dall'art. 2525	
	del codice civile;	
	c) - mediante emissione di strumenti finanziari non parteci-	
	pativi.	
	Articolo 19) - Scioglimento dei rapporti mutualistici.	
	I rapporti mutualistici si estinguono a seguito di sciogli-	
	mento del rapporto sociale conseguente a recesso, morte, e-	

	sclusione del socio cooperatore, ovvero alla cessione della	
	partecipazione sociale, secondo le regole stabilite nel pre-	
	sente statuto.	
	TITOLO VII	
	QUOTE DEI SOCI COOPERATORI	
	Articolo 20) - Quote dei soci cooperatori.	
	Il capitale sociale, sottoscritto dai soci cooperatori, è	
	suddiviso in quote di partecipazione, ai sensi dell'art. 2468	
	del codice civile.	
	Salve le eccezioni previste dalla legge, il valore complessi-	
	vo della partecipazione di ciascun socio cooperatore persona	
	fisica non può essere inferiore al limite minimo, nè superio-	
	re al limite massimo previsto dalla legge.	
	Articolo 21) - Trasferimento delle partecipazioni dei soci	
	cooperatori.	
	La circolazione delle partecipazioni dei soci cooperatori	
	può avvenire, con effetto nei confronti della cooperativa,	
	solo se il relativo atto ha forma di atto pubblico o scrittura	
	privata autenticata, ed ha effetto, nei confronti della	
	società medesima, nel momento della iscrizione nel libro so-	
	ci, a norma dell'art. 2470, comma 1, del codice civile.	
	La cessione delle partecipazioni dei soci cooperatori deve	
	essere autorizzata dagli amministratori; in difetto la stessa	
	non produce effetto nei confronti della società, nei confron-	
	ti della quale il socio cooperatore alienante rimane legitti-	

	mato all'esercizio dei diritti sociali e mutualistici. L'au-	
	torizzazione degli amministratori può essere anche successiva	
	alla conclusione del contratto di cessione.	
	Ai fini suddetti, il socio cooperatore che intende trasferire	
	la propria partecipazione deve darne comunicazione agli ammi-	
	nistratori, con lettera raccomandata con avviso di ricevimen-	
	to, indicando la persona del possibile acquirente, ed alle-	
	gando, con riferimento a quest'ultimo, la documentazione ri-	
	chiesta dal presente statuto comprovante i requisiti sogget-	
	tivi per l'ammissione. Gli amministratori devono deliberare	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; in	
	mananza, decorso tale termine il socio è libero di trasferi-	
	re la propria partecipazione.	
	La deliberazione di diniego di autorizzazione alla cessione	
	deve essere motivata, e può basarsi unicamente sull'assenza	
	in capo al cessionario dei requisiti soggettivi per l'ammis-	
	sione, esclusa ogni discrezionalità degli amministratori. E'	
	fatta salva la possibilità per questi ultimi di proporre al	
	socio che intende alienare altro acquirente gradito.	
	Contro la deliberazione di diniego il socio cooperatore può	
	in ogni caso, entro sessanta giorni dal ricevimento della co-	
	municazione, proporre opposizione dinanzi al collegio arbi-	
	trale previsto dal presente statuto. Il collegio arbitrale,	
	ove accolga l'opposizione, ordina l'iscrizione dell'acquiren-	
	te nel libro soci, e condanna gli amministratori al risarci-	

	mento dei danni. E' comunque fatta salva la possibilità per	
	il socio alienante di denunciare eventuali irregolarità al-	
	l'autorità di vigilanza, per i provvedimenti previsti dal-	
	l'art. 2545-sexiesdecies c.c. Le tutele sopra indicate non	
	competono all'aspirante acquirente della partecipazione so-	
	ciale.	
	La società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente, a se-	
	guito della cessione espressamente o tacitamente autorizzata	
	come sopra, se lo stesso ha i requisiti soggettivi previsti	
	per divenire socio cooperatore. Purchè sussista quest'ultima	
	condizione, l'iscrizione nel libro soci implica autorizzazio-	
	ne tacita del trasferimento della partecipazione sociale.	
	In caso di trasferimento di partecipazioni non interamente	
	liberate, il socio cedente risponde verso la cooperativa per	
	il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dalla	
	data di cessione della partecipazione sociale; è esclusa ogni	
	responsabilità solidale del cessionario.	
	A seguito della cessione, cessa con effetto immediato il rap-	
	porto mutualistico con il socio cooperatore cedente; que-	
	st'ultimo può peraltro concordare con gli amministratori una	
	diversa decorrenza dello scioglimento del suddetto rapporto.	
	L'autorizzazione degli amministratori vale comunque come ri-	
	conoscimento, in capo all'acquirente della partecipazione,	
	del possesso dei requisiti per poter essere titolare, anche	
	in via derivativa, del rapporto mutualistico.	

	Il presente articolo si applica anche alle cessioni a favore	
	di soci cooperatori, ed alla costituzione di diritti reali	
	sulle partecipazioni sociali, in quanto ammissibili.	
	La quota del socio cooperatore non può essere sottoposta a	
	pegno, a sequestro, nè in alcun modo vincolata a garanzia di	
	debiti del socio cooperatore nei confronti di terzi. Il cre-	
	ditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la so-	
	cietà, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo,	
	ai sensi dell'articolo 2537 del codice civile.	
	La quota del socio cooperatore non può formare oggetto di di-	
	ritti di usufrutto, o comunque di diritti di godimento a fa-	
	vore di terzi.	
	Articolo 22) - Acquisto di quote proprie spettanti ai soci	
	cooperatori.	
	Gli amministratori possono, ai sensi dell'articolo 2529 del	
	codice civile, acquistare o rimborsare le quote dei soci coo-	
	operatori, se il rapporto tra il patrimonio netto ed il com-	
	plexivo indebitamento della società è superiore ad un quar-	
	to. L'acquisto o il rimborso può essere fatto solo nei limiti	
	degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risul-	
	tanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	
	TITOLO VIII	
	PRESTITI SOCIALI	
	Articolo 23) - Prestiti sociali.	
	I soci cooperatori possono effettuare spontaneamente prestiti	

	a favore della cooperativa, esclusivamente finalizzati al	
	conseguimento dell'oggetto sociale.	
	TITOLO IX	
	SOCI COOPERATORI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO	
	Articolo 24) - Recesso del socio cooperatore.	
	Il socio cooperatore può recedere, ai sensi dell'art. 2532	
	del codice civile:	
	1) - nei casi previsti dalla legge; tra le altre, costitui-	
	scono cause legali di recesso quelle previste, dall'art. 2473	
	del codice civile, dall'art. 2497- <i>quater</i> del codice civile,	
	dall'art. 34, comma 6, del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5;	
	2) - nei casi previsti dal presente statuto, ed in particola-	
	re:	
	a) - allorchè il socio non concorra all'adozione di delibera-	
	zioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale, il tra-	
	sferimento della sede della società al di fuori del territo-	
	rio della provincia, la modifica delle clausole statutarie	
	che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la	
	modifica sostanziale del regolamento mutualistico, la tra-	
	sformazione della società, la fusione eterogenea nonchè la	
	modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non	
	lucrative, il passaggio alla categoria delle cooperative a	
	mutualità non prevalente;	
	b) - allorchè il socio abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione;	

	c) - ogni qualvolta il socio non sia più in grado di parteci-	
	pare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento	
	dello scopo sociale ed all'attività mutualistica;	
	d) - in caso di trasferimento della residenza del socio in u-	
	na provincia diversa da quella in cui la cooperativa svolge	
	la propria attività, ovvero in caso di cessazione dell'atti-	
	ività della cooperativa nella provincia in cui il socio ha la	
	propria residenza, per trasferimento della sede sociale o per	
	altri motivi;	
	e) - in caso di inadempimento della cooperativa alle obbliga-	
	zioni nascenti dal rapporto mutualistico.	
	3) - in caso di fallimento del socio cooperatore, spetta al	
	curatore fallimentare il diritto di recesso.	
	Il recesso, relativamente alle quote possedute in qualità di	
	socio cooperatore, non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla so-	
	cietà con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli	
	amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla	
	ricezione; essi devono quindi adottare una deliberazione, la	
	cui unica funzione è quella di accertare la sussistenza dei	
	presupposti del recesso, e la sua tempestività quando richie-	
	sta ai sensi dell'art. 2437-bis del codice civile; la suddet-	
	ta accettazione quindi, in presenza di tali presupposti, co-	
	stituisce atto dovuto e non discrezionale.	
	In assenza dei presupposti del recesso, gli amministratori	

	devono rifiutare l'accettazione del recesso; non è ammessa,	
	in tal caso, una accettazione successiva al diniego. Gli am-	
	ministratori devono dare immediata comunicazione della deli-	
	berazione negativa assunta al socio cooperatore, il quale può	
	proporre opposizione dinanzi all'organo arbitrale previsto	
	dal presente statuto, entro i sessanta giorni successivi al	
	ricevimento di tale comunicazione. L'organo arbitrale, ove	
	accolga l'opposizione, pronuncerà lodo di accertamento del-	
	l'efficacia del recesso.	
	Nel caso in cui gli amministratori deliberino di accettare la	
	dichiarazione di recesso, essi devono darne immediata comuni-	
	cazione al socio cooperatore; il recesso produce effetto, per	
	quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del-	
	la deliberazione di accoglimento.	
	La deliberazione degli amministratori di accettazione del re-	
	cesso non può essere revocata.	
	In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre	
	sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di reces-	
	so, questa si intende accettata, e produce effetto con il de-	
	corso del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione.	
	Gli amministratori sono obbligati ad annotare tempestivamente	
	l'avvenuto recesso, una volta che questo sia divenuto effica-	
	ce, nel libro soci, senza necessità di attendere l'avvenuta	
	liquidazione della partecipazione al socio recedente.	
	A seguito dell'accettazione del recesso, gli amministratori	

	devono verificare l'esistenza di un idoneo rapporto tra pa-	
	trimonio ed indebitamento, ex art. 2545- <i>quinquies</i> c.c., al	
	fine di consentire la liquidazione della partecipazione in	
	denaro; in caso contrario provvedendo ad assegnare, in liqui-	
	dazione della quota, strumenti finanziari, emessi ai sensi	
	del presente statuto, invece che denaro.	
	E' fatto comunque salvo, per ciò che attiene alle conseguenze	
	del recesso sui rapporti mutualistici, un diverso accordo tra	
	cooperativa e socio cooperatore receduto.	
	I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura	
	di recesso dei soci cooperatori, non possono costituire og-	
	getto di delega.	
	Le disposizioni del presente statuto relative al recesso pos-	
	sono essere modificate dall'assemblea dei soci, che delibera	
	con le ordinarie maggioranze previste per le modifiche del-	
	l'atto costitutivo.	
	Articolo 25) - Esclusione del socio cooperatore.	
	L'organo amministrativo può pronunciare l'esclusione del so-	
	cio cooperatore dalla società:	
	a) - in caso di grave inadempimento delle obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti	
	sociali o dal rapporto mutualistico. La gravità dell'inadem-	
	pimento deve essere valutata in relazione all'interesse della	
	società. L'inadempimento, per costituire causa di esclusione,	
	deve essere imputabile al socio, ovvero deve derivare da im-	

	possibilità sopravvenuta della prestazione, ancorchè non im-	
	putabile;	
	b) - nel caso in cui il socio non esegua, in tutto o in par-	
	te, a seguito dell'intimazione effettuataagli dagli ammini-	
	stratori, il pagamento delle partecipazioni sottoscritte e	
	delle relative somme accessorie;	
	c) - in caso di interdizione, inabilitazione, condanna penale	
	del socio ad una pena che importa l'interdizione, anche tem-	
	poranea, dai pubblici uffici;	
	d) - nel caso in cui il socio si renda irreperibile al domi-	
	cilio comunicato alla cooperativa per oltre novanta giorni;	
	e) - negli altri casi previsti dalla legge e dal presente	
	statuto;	
	f) - in caso di fallimento del socio.	
	L'organo amministrativo deve pronunciare l'esclusione del so-	
	cio cooperatore nei seguenti casi:	
	a) - in caso di mancanza originaria, o perdita successiva,	
	dei requisiti previsti per la partecipazione alla società, e	
	comunque ogni qualvolta il socio non sia in grado di parteci-	
	pare al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività	
	mutualistica. A tal fine, il socio che perde i requisiti ne-	
	cessari per far parte della cooperativa ha l'obbligo di darne	
	tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione;	
	b) - nel caso di interposizione fittizia di persona nell'in-	
	testazione delle partecipazioni sociali, diretta a consentire	

	a chi non è in possesso dei requisiti soggettivi di usufruire	
	delle prestazioni mutualistiche;	
	c) - nel caso il socio venga a trovarsi in una situazione di	
	incompatibilità, come definita dal presente statuto, per e-	
	sercitare imprese in concorrenza con quella della cooperativa;	
	d) - trattandosi di socio diverso da persona fisica, ove	
	l'ente sia posto in liquidazione.	
	Non può essere escluso il socio che non ottemperi ad una de-	
	liberazione invalida degli organi sociali.	
	L'indicazione delle cause di esclusione, contenuta nel pre-	
	sente articolo, deve considerarsi tassativa. Il regolamento	
	mutualistico, approvato dall'assemblea, non può prevedere ul-	
	teriori cause di esclusione.	
	Ricorrendo una delle cause di esclusione, previste dalla leg-	
	ge o dal presente statuto, l'esclusione stessa è deliberata	
	dagli amministratori. In nessun caso è ammessa l'esclusione	
	del socio cooperatore per comportamento concludente degli am-	
	ministratori. I compiti dell'organo amministrativo, relativi	
	alla procedura di esclusione dei soci cooperatori, non posso-	
	no costituire oggetto di delega.	
	La delibera di esclusione è necessaria anche in caso di fal-	
	limento del socio cooperatore. In tale ipotesi, la partecipa-	
	zione sociale è compresa nel fallimento, e non può essere li-	
	quidata su richiesta degli organi del fallimento finchè dura	
	la società, ai sensi degli articoli 2537 c.c. e 46, n. 5,	

	della legge fallimentare, salva la possibilità per il curato-	
	re fallimentare di esercitare il diritto di recesso, ed otte-	
	nere a seguito di esso la liquidazione della medesima parte-	
	cipazione.	
	Nel caso in cui sussista un motivo di esclusione, in dipen-	
	denza del grave inadempimento del socio ad obbligazioni sullo	
	stesso gravanti, è fatta salva la facoltà dell'organo ammini-	
	strativo di agire, in alternativa, per l'adempimento dell'ob-	
	bligazione.	
	La delibera di esclusione deve essere specificamente motiva-	
	ta, e deve indicare con precisione l'addebito o comunque la	
	causa di esclusione. La deliberazione è comunque valida, an-	
	che in caso di mancata indicazione dell'addebito, nell'ipote-	
	si in cui quest'ultimo sia già conosciuto dal socio; ed è va-	
	lida, pur in difetto di una formale e rigorosa enunciazione	
	degli addebiti, quando risulti in concreto idonea a consenti-	
	re al socio escluso di individuare gli addebiti stessi, po-	
	nendolo così in grado di articolare le sue difese.	
	Per la validità della delibera di esclusione non è necessaria	
	la preventiva audizione del socio da escludere, nè la conte-	
	stazione preliminare dell'addebito in qualsiasi forma.	
	Gli amministratori danno immediata comunicazione della deli-	
	bera a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,	
	trasmettendone il testo integrale al socio escluso, il quale	
	può proporre opposizione al collegio arbitrale, previsto dal	

	presente statuto, entro sessanta giorni dalla suddetta comu-	
	nicazione. Il suddetto termine di sessanta giorni è sospeso	
	nel periodo feriale, in conformità alla disciplina della so-	
	sensione dei termini processuali.	
	L'esclusione produce effetto, per quanto riguarda il rapporto	
	sociale, dalla data di ricezione, da parte del socio, della	
	comunicazione avente ad oggetto la relativa deliberazione;	
	gli amministratori sono obbligati ad annotare tempestivamente	
	l'avvenuta esclusione, una volta che questa sia divenuta ef-	
	ficace, nel libro soci.	
	Dalla suddetta data, il socio non è più ammesso all'esercizio	
	dei diritti sociali. Nel caso in cui, tuttavia, il socio e-	
	scluso abbia ottenuto un provvedimento cautelare di sospen-	
	sione della deliberazione di esclusione, lo stesso dovrà es-	
	sere nuovamente iscritto nel libro soci, e sarà ammesso al-	
	l'esercizio dei diritti sociali fino al momento in cui la de-	
	libera di esclusione non divenga definitiva.	
	L'esclusione determina, altresì, lo scioglimento immediato	
	dei rapporti mutualistici pendenti.	
	E' fatto comunque salvo, per ciò che attiene alle conseguenze	
	dell'esclusione sui rapporti mutualistici, un diverso accordo	
	tra cooperativa e socio cooperatore escluso.	
	L'esclusione del socio cooperatore, che sia anche socio fi-	
	nanziatore, non comporta la cessazione di quest'ultimo rap-	
	porto sociale.	

	Nel caso in cui il socio escluso comunichi la propria dichia-	
	razione di recesso successivamente all'adozione della delibe-	
	razione di esclusione, ma prima del momento in cui la delibe-	
	razione di esclusione ha prodotto i propri effetti, nella mi-	
	sura in cui sussistano i presupposti di un valido recesso gli	
	amministratori devono tempestivamente accettarlo, ai sensi	
	dell'art. 2532 del codice civile, salva l'applicazione del	
	principio di buona fede riguardo al comportamento sia del so-	
	cio che degli amministratori. Si applica in tal caso, in or-	
	dine all'efficacia sui rapporti sociali e mutualistici, il	
	principio della prevenzione, riferito al momento in cui re-	
	cesso o esclusione producono rispettivamente i propri effetti.	
	Gli amministratori possono revocare la deliberazione di e-	
	sclusione, in presenza di giustificato motivo, ancorchè la	
	deliberazione medesima abbia acquistato efficacia, e sia sta-	
	ta iscritta nel libro soci.	
	Nel caso in cui l'opposizione all'esclusione sia accolta, o	
	la deliberazione sia revocata, il socio è reintegrato re-	
	troattivamente nella propria posizione nei confronti della	
	società, sia per quanto concerne il rapporto sociale che per	
	quanto attiene al rapporto mutualistico.	
	Articolo 26) - Successione per causa di morte del socio coo-	
	peratore.	
	In caso di morte del socio cooperatore, i suoi eredi o lega-	
	tari possono - se provvisti dei requisiti per l'ammissione	

	nella società – chiedere di subentrare nella relativa parte-	
	cipazione sociale. A tal fine, i suddetti eredi o legatari	
	devono presentare al consiglio di amministrazione:	
	a) – la richiesta di continuazione del rapporto sociale, a-	
	vente il medesimo contenuto prescritto dal presente statuto	
	per la domanda di ammissione;	
	b) – il certificato di morte, copia dell'eventuale testamento	
	e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, atte-	
	stante la qualità di erede, o di legatario delle participa-	
	zioni.	
	Il consiglio di amministrazione autorizza il subingresso nel-	
	la partecipazione sociale con apposita deliberazione, sulla	
	base delle regole di legge e statutarie previste per il caso	
	di trasferimento della partecipazione sociale per atto tra	
	vivi. In presenza dei requisiti di ammissione, gli eredi o	
	legatari hanno un diritto soggettivo all'ammissione: conse-	
	guentemente, l'ammissione degli eredi o legatari del socio	
	può essere rifiutata solo in caso di mancanza negli stessi	
	dei requisiti soggettivi. Contro il diniego di ammissione,	
	che deve essere motivato come sopra, gli eredi o legatari del	
	socio possono proporre opposizione dinanzi al collegio arbi-	
	trale previsto dal presente statuto, ai sensi dell'art. 2530,	
	comma 5, del codice civile.	
	La richiesta di subingresso deve essere presentata entro cen-	
	toottanta giorni dalla morte; trascorso inutilmente tale ter-	

	mine, la partecipazione del socio deceduto è liquidata ai	
	sensi del presente statuto, ed i rapporti mutualistici even-	
	tualmente esistenti fra il socio deceduto e la cooperativa	
	sono risolti con effetto immediato.	
	Qualora esistano debiti scaduti del socio defunto nei con-	
	fronti della cooperativa, il subingresso di cui sopra è su-	
	bordinato alla preventiva estinzione di tali obbligazioni,	
	per capitale, interessi ed eventuali spese, da parte dell'e-	
	rede o del legatario.	
	Il subingresso nella posizione del socio defunto non può aver	
	luogo qualora, prima della data del decesso, si siano verifi-	
	cate le condizioni per la sua esclusione obbligatoria dalla	
	cooperativa, o sia stato avviato il procedimento di esclusio-	
	ne.	
	In nessun caso gli eredi o legatari del socio cooperatore so-	
	no obbligati al subingresso nella posizione del socio coope-	
	ratore defunto.	
	E' fatto comunque salvo, a prescindere anche dalla sussisten-	
	za di requisiti soggettivi, il subingresso automatico di ere-	
	di o legatari nei diritti definitivamente acquisiti dal socio	
	cooperatore in dipendenza del rapporto mutualistico.	
	Gli amministratori non sono comunque tenuti ad attivarsi nel	
	caso in cui nessuna richiesta è presentata dagli eredi o le-	
	gatari.	
	In conseguenza della deliberazione di ammissione, gli eredi o	

	legatari del socio sono iscritti tempestivamente a cura degli	
	amministratori nel libro soci.	
	Articolo 27) - Liquidazione e rimborso delle quote del socio	
	cooperatore.	
	Salvo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto in	
	relazione ai rapporti mutualistici pendenti, i soci coopera-	
	tori ed i loro eredi o legatari - ai sensi dell'art. 2514,	
	comma 1, lett. d), del codice civile - hanno diritto, a se-	
	guito dello scioglimento del singolo rapporto sociale, unica-	
	mente al rimborso del capitale sociale effettivamente versa-	
	to, eventualmente rivalutato mediante aumento gratuito, ef-	
	fettuato con imputazione degli utili di esercizio, entro i	
	limiti previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n.	
	59, ed eventualmente aumentato ai sensi dell'art. 2545- <i>sexies</i>	
	del codice civile mediante l'utilizzo di somme dovute a tito-	
	lo di ristorno. Nessun diritto spetta al socio cooperatore, o	
	ai suoi eredi o legatari, sulla parte di capitale sociale	
	corrispondente all'aumento eventualmente effettuato con uti-	
	lizzo di riserve, ai sensi dell'art. 2545- <i>quinquies</i> del codi-	
	ce civile; più in generale, nessun diritto spetta sulle ri-	
	serve, divisibili o indivisibili, compresa la riserva formata	
	con il sopraprezzo eventualmente versato. Ai fini della li-	
	quidazione della partecipazione, si tiene conto delle even-	
	tuali perdite imputabili al capitale sociale.	
	La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'eserci-	

	zio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto	
	sociale, ai sensi dell'art. 2535 del codice civile. Pertanto,	
	in caso di recesso si ha riguardo all'esercizio nel quale	
	l'organo amministrativo ha comunicato al socio l'accettazione	
	del recesso; in caso di esclusione, all'esercizio in cui la	
	stessa ha prodotto i propri effetti; in caso di morte del so-	
	cio, all'esercizio in cui la medesima si è verificata.	
	Il socio cooperatore può contestare la stima effettuata dagli	
	amministratori, come pure le risultanze di bilancio sulla ba-	
	se delle quali è stata liquidata la quota; si applica in tal	
	caso, in quanto compatibile, il disposto dell'art. 2437-ter,	
	ultimo comma, del codice civile.	
	Il pagamento della quota così liquidata dovrà essere effet-	
	tuato, senza interessi, entro centoottanta giorni dall'appro-	
	vazione del bilancio. Decorso tale termine, decorrono, a ca-	
	rico della società ed a favore del socio, gli interessi lega-	
	li sulle somme liquidate. Relativamente alle partecipazioni	
	assegnate a titolo di ripartizione di ristorni, ai sensi del-	
	l'art. 2545-sexies c.c., il rimborso, unitamente agli inte-	
	ressi legali, può essere corrisposto in più rate entro un	
	termine massimo di cinque anni.	
	Le modifiche al presente statuto, inerenti ai diritti di li-	
	quidazione e rimborso delle partecipazioni, anche se sfavore-	
	voli al socio o addirittura privative del medesimo diritto al	
	rimborso, sono approvate dall'assemblea dei soci, con le or-	

	dinarie maggioranze previste per le modifiche dell'atto co-	
	stitutivo.	
	Articolo 28) - Responsabilità del socio uscente.	
	Ai sensi dell'art. 2536 del codice civile, il socio che cessa	
	di far parte della società risponde verso questa per il paga-	
	mento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in	
	cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è	
	verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si	
	manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è ob-	
	bligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la li-	
	quidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO X	
	SOCI VOLONTARI	
	Articolo 29) - Soci volontari.	
	Possono essere ammessi in qualità di soci volontari le perso-	
	ne fisiche, maggiori di età e capaci di agire, disposte a	
	prestare gratuitamente la loro attività a favore della so-	
	cietà.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla ba-	
	se di parametri stabiliti dall'assemblea per la totalità dei	
	soci.	

	I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del li-	
	bro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del nu-	
	mero complessivo dei soci.	
	Nel caso in cui il numero dei soci volontari superi, durante	
	la vita della società, quello della metà del numero comples-	
	sivo dei soci, richiesto dalla legge e dal presente statuto,	
	gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative	
	per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di	
	un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.	
	I soci volontari partecipano alla distribuzione degli utili	
	della cooperativa; è invece esclusa la remunerazione dell'at-	
	tività svolta, ed è altresì esclusa la distribuzione di ri-	
	storni ai soci volontari.	
	Si applicano ai soci volontari, in quanto compatibili, le di-	
	sposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, relative ai soci	
	lavoratori.	
	Si applicano ai soci volontari le disposizioni di legge e del	
	presente statuto relative ai soci cooperatori, con le seguen-	
	ti precisazioni:	
	1) - i limiti alla ripartizione dei dividendi, i limiti alla	
	remunerazione degli strumenti finanziari e il divieto di di-	
	stribuzione delle riserve (artt. 2514, 2545- <i>quinquies</i> c.c.)	
	sono applicabili anche ai soci volontari;	
	2) - le disposizioni sul recesso (art. 2532 c.c.) si applica-	
	no anche ai soci volontari;	

	3) - ai fini del numero minimo dei soci, richiesto dall'art.	
	2519, comma 2, c.c., ai fini dell'applicazione delle norme	
	sulle società per azioni o sulle società a responsabilità li-	
	mitata, occorre tener conto anche dei soci volontari;	
	4) - non si applicano ai soci volontari le norme sui "soci in	
	prova" (art. 2527, comma 3, c.c.);	
	5) - per la cessione delle partecipazioni dei soci volontari	
	è necessaria l'autorizzazione degli amministratori (art.	
	2530, comma 1, c.c.);	
	6) - si applica ai soci volontari la regola del voto capita-	
	rio (art. 2538 c.c.);	
	7) - della maggioranza degli amministratori, riservata ai so-	
	ci cooperatori ai sensi dell'art. 2542, comma 2, c.c., non	
	possono far parte i soci volontari.	
	TITOLO XI	
	SOCI PERSONE GIURIDICHE	
	Articolo 30) - Soci persone giuridiche.	
	Possono essere ammesse come soci della cooperativa - ai sensi	
	dell'art. 11 della legge 8 novembre 1991 n. 381 - persone	
	giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto	
	il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle coopera-	
	tive sociali. Dette persone giuridiche non intrattengono rap-	
	porti mutualistici con la cooperativa sociale, e contribui-	
	scono alla realizzazione dello scopo mutualistico unicamente	
	attraverso il conferimento in società.	

	In tal caso, non trova applicazione l'art. 2522, comma 2, del	
	codice civile, e la cooperativa deve essere composta da alme-	
	no nove soci cooperatori.	
	Le persone giuridiche sopra indicate possono sottoscrivere,	
	oltre alla partecipazione ordinaria, anche strumenti finan-	
	ziari ex art. 2526 c.c.	
	Ai suddetti soci persone giuridiche si applicano le disposi-	
	zioni del presente statuto relative ai soci cooperatori, in	
	quanto compatibili. Più precisamente:	
	1) - i limiti alla ripartizione dei dividendi, i limiti alla	
	remunerazione degli strumenti finanziari e il divieto di di-	
	stribuzione delle riserve (artt. 2514, 2545- <i>quinquies</i> c.c.)	
	sono applicabili anche ai soci persone giuridiche;	
	2) - la disposizione ex art. 2532 c.c. sul recesso trova ap-	
	plicazione anche ai soci persone giuridiche;	
	3) - ai fini dell'applicazione dell'art. 2519, comma 2, c.c.,	
	e quindi del numero dei soci rilevante ai fini dell'applica-	
	zione delle norme sulle società per azioni o sulle società a	
	responsabilità limitata, non si tiene conto dei soci persone	
	giuridiche, che non concorrono direttamente ad attuare lo	
	scopo mutualistico;	
	4) - ai fini dell'applicazione dell'art. 2522, comma 2, c.c.,	
	le persone giuridiche non possono essere computate nel numero	
	minimo di tre soci richiesto dalla norma, nè possono parteci-	
	pare alla cooperativa composta da meno di nove soci (che de-	

	vono essere tutti persone fisiche);	
	5) – le norme sui “soci in prova” (art. 2527, comma 3, c.c.)	
	non si applicano alle persone giuridiche socie;	
	6) – le partecipazioni sociali delle persone giuridiche pos-	
	sono essere cedute ad altre persone giuridiche – aventi i re-	
	quisiti prescritti dall'art. 11 della legge n. 381/1991 –	
	previa autorizzazione degli amministratori, di cui all'art.	
	2530, comma 1, c.c., finalizzata ad accertare il possesso	
	nell'acquirente dei requisiti suddetti;	
	7) – si applica ai soci persone giuridiche la regola del voto	
	capitario di cui all'art. 2538 del codice civile; si applica	
	altresì il limite di cinque voti previsto dall'art. 2538,	
	comma 3, c.c., quale previsto in generale dal presente statu-	
	to per i soci cooperatori persone giuridiche; fermo restando	
	che le persone giuridiche ex art. 11 della legge n. 381/1991	
	non possono esprimere, in ciascuna assemblea generale, più di	
	un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o	
	rappresentati;	
	8) – ai fini dell'art. 2542, comma 2, c.c., e quindi della	
	composizione della maggioranza degli amministratori della co-	
	operativa, i soci persone giuridiche non sono computate tra i	
	soci cooperatori.	
	TITOLO XII	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Articolo 31) – Strumenti finanziari non partecipativi.	

	La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'organo	
	amministrativo, strumenti finanziari non partecipativi, privi	
	di diritti di amministrazione, e che non attribuiscono ai re-	
	lativi sottoscrittori la qualifica di soci.	
	Gli strumenti finanziari non partecipativi non sono incorpo-	
	rati in titoli di credito, ma risultano da appositi documenti	
	di legittimazione. Essi possono essere costituiti da:	
	1) - titoli di debito, con obbligo di rimborso alla scadenza	
	stabilita;	
	2) - strumenti finanziari che attribuiscono una partecipazio-	
	ne agli utili della società;	
	3) - strumenti finanziari in cui il rimborso, anche del capi-	
	tale, è subordinato all'andamento della gestione sociale (ca-	
	pitale di rischio), ferma restando in ogni caso l'esclusione	
	di diritti amministrativi e dell'attribuzione della qualità	
	di socio.	
	Detti strumenti finanziari possono essere offerti, ai sensi	
	dell'art. 2526, ultimo comma, e dell'art. 2483 del codice ci-	
	vile, unicamente ad investitori qualificati.	
	Contestualmente alla delibera di emissione, l'organo ammini-	
	strativo approva apposito regolamento, nel quale stabilisce:	
	a) - l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei ti-	
	toli emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	b) - le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di	
	quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;	

	c) - la remunerazione degli strumenti finanziari emessi, e le	
	relative modalità di pagamento, nel rispetto dell'art. 2514	
	C.C.;	
	d) - il termine di scadenza e le modalità di rimborso;	
	e) - gli obblighi degli amministratori ai fini del colloca-	
	mento dei titoli.	
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipa-	
	tivi è obbligatoria la nomina del collegio sindacale.	
	Per quanto espressamente non disposto nel presente statuto,	
	si fa riferimento al disposto dell'art. 2483 del codice civi-	
	le, in quanto compatibile.	
	Se gli strumenti finanziari sono sottoscritti o acquistati da	
	soci cooperatori, trova applicazione il disposto dell'art.	
	2467 del codice civile. La remunerazione di tali strumenti	
	finanziari non può in ogni caso eccedere i limiti previsti	
	dall'art. 2514 del codice civile.	
	Articolo 32) - Assemblee speciali.	
	Le assemblee speciali, costituite da possessori di strumenti	
	finanziari o da particolari categorie di soci cooperatori,	
	deliberano nei casi previsti dalla legge e dal presente sta-	
	tuto.	
	In caso di emissione di strumenti finanziari non partecipati-	
	vi ai sensi del precedente articolo, i relativi possessori	
	costituiscono un'apposita assemblea speciale, ai sensi del-	
	l'articolo 2541 del codice civile. In caso di pluralità di	

	categorie di strumenti finanziari, è costituita un'assemblea	
	speciale per ogni singola categoria. L'assemblea speciale de-	
	libera sulle materie indicate dall'articolo 2541 del codice	
	civile. Il rappresentante comune dei possessori di strumenti	
	finanziari privi di diritto di voto è disciplinato, oltre che	
	dall'articolo 2541, dagli articoli 2417 e seguenti del codice	
	civile, in quanto compatibili.	
	I soci cooperatori costituenti una categoria di soci delibe-	
	rano in apposita assemblea speciale, ai sensi dell'articolo	
	2376 del codice civile, sull'approvazione delle deliberazioni	
	dell'assemblea della cooperativa che pregiudicano i diritti	
	della categoria. In tali casi, non è però necessaria la nomi-	
	na di un rappresentante comune.	
	L'assemblea speciale è presieduta da persona eletta con la	
	maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati.	
	Articolo 33) - Soci sovventori.	
	La cooperativa può, con deliberazione dell'assemblea, costi-	
	tuire un fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, che costituisce una	
	sezione del capitale sociale della cooperativa. In corrispon-	
	denza di tale frazione di capitale, la cooperativa emette,	
	con la medesima deliberazione dell'assemblea, azioni di sov-	
	venzione, che attribuiscono la qualifica di soci sovventori	
	alle persone che abbiano effettuato i relativi conferimenti.	
	I soci sovventori, disciplinati dall'articolo 4 della legge	

	31 gennaio 1992 n. 59, per quanto ancora vigente, sono ricom-	
	presi nella categoria dei soci finanziatori. Ai soci sovven-	
	tori si applicano, per quanto non specificamente disposto e	
	nel rispetto delle norme inderogabili di legge, le disposi-	
	zioni di legge e del presente statuto relative ai soci finan-	
	ziatori.	
	Ai soci sovventori spetta il diritto di voto nell'assemblea	
	generale dei soci, nei limiti previsti nel presente statuto	
	con riferimento ai possessori di strumenti finanziari parte-	
	cipativi; intendendosi quindi, sul punto, la disposizione	
	dell'art. 2526 c.c. prevalente rispetto all'art. 4, comma 2,	
	della legge n. 31 gennaio 1992 n. 59. Si applicano altresì le	
	disposizioni degli articoli 2538, comma 2, 2542 e 2543 del	
	codice civile, e le conseguenti previsioni del presente sta-	
	tuto riferite ai soci finanziatori.	
	I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La	
	maggioranza degli amministratori deve essere comunque costi-	
	tuita da soci cooperatori.	
	A fronte dei conferimenti dei soci sovventori sono emesse a-	
	zioni quote trasferibili.	
	Con riferimento ai diritti e privilegi patrimoniali spettanti	
	ai soci sovventori, ed alla disciplina della circolazione	
	delle relative quote, ed in genere per quanto non disposto	
	nel presente articolo, si applicano le disposizioni del pre-	
	sente statuto relative ai soci finanziatori.	

	A ciascun socio sovventore è attribuito un voto a prescindere	
	dal capitale sociale sottoscritto.	
	TITOLO XIII	
	CAPITALE SOCIALE, RISERVE, BILANCIO E UTILI	
	Articolo 34) - Patrimonio della società.	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	- dal capitale sociale variabile;	
	- dalla riserva legale;	
	- dalle riserve indivisibili previste dalla legge e dal pre-	
	sente statuto;	
	- dall'eventuale riserva da sopraprezzo;	
	- dall'eventuale riserva costituita con versamenti a fondo	
	perduto dei soci;	
	- dagli altri fondi e riserve eventualmente previsti dalla	
	legge.	
	Articolo 35) - Capitale sociale.	
	Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in un	
	ammontare prestabilito. Esso è costituito dai conferimenti	
	dei soci cooperatori.	
	L'ammissione di nuovi soci cooperatori, nelle forme previste	
	dall'art. 2528 del codice civile, non comporta modifica del-	
	l'atto costitutivo.	
	La cooperativa può deliberare aumenti di capitale con delibe-	
	razione dell'assemblea dei soci, nelle forme previste dagli	
	articoli 2524, e 2438 e seguenti del codice civile. La deli-	

	berazione di aumento del capitale è in tal caso assunta dal-	
	l'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche del-	
	lo statuto, ed è verbalizzata da notaio. L'aumento di capita-	
	le non può comunque pregiudicare l'applicazione dei principi	
	mutualistici e delle disposizioni di legge e del presente	
	statuto. A tal fine:	
	a) - gli amministratori dovranno, nel collocamento delle quo-	
	te conseguente all'aumento del capitale, attribuire a ciascun	
	socio cooperatore una quota in modo da non superare il limite	
	massimo fissato dalla legge, attribuendo le restanti quote	
	proporzionalmente agli altri soci;	
	b) - il collocamento delle quote presso terzi è consentito	
	solo se il sottoscrittore è in possesso dei requisiti sogget-	
	tivi previsti dalla legge e dal presente statuto, finalizzati	
	al conseguimento dello scopo mutualistico;	
	c) - in caso di collocamento delle quote presso terzi, è fat-	
	to salvo il gradimento dell'organo amministrativo, che valu-	
	terà in base all'interesse della cooperativa l'opportunità	
	dell'ingresso del nuovo socio nella compagine sociale;	
	d) - è fatto salvo il diritto di opzione in relazione alle	
	quote di nuova emissione, quale previsto dalla legge e dal	
	presente statuto, spettante ai soci cooperatori in proporzio-	
	ne all'ammontare delle quote da essi possedute.	
	Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante	
	conferimento di beni in natura e/o di crediti. Si applicano	

	le previsioni dell'art. 2465 del codice civile.	
	Articolo 36) - Rivalutazione delle quote sociali.	
	La cooperativa può destinare, con deliberazione dell'assem-	
	blea, una quota degli utili di esercizio, ai sensi dell'art.	
	7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, a rivalutazione del ca-	
	pitale sociale sottoscritto e versato mediante aumento gra-	
	tuito dello stesso; in tal caso possono essere superati i li-	
	miti massimi previsti dall'art. 2525 del codice civile. In o-	
	gni caso ciascuna rivalutazione deve essere effettuata entro	
	i limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale an-	
	nuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di im-	
	piegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (I-	
	stat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio	
	sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti; e comun-	
	que in modo da non superare la misura complessiva del venti	
	per cento del capitale originario, ai sensi dell'art.	
	2545- <i>quinquies</i> , comma 3, lettera b), del codice civile.	
	Articolo 37) - Riserve indivisibili.	
	Sono indivisibili, ai sensi dell'art. 2545-ter del codice ci-	
	vile, tutte le riserve accantonate dall'assemblea dei soci ai	
	sensi di legge, del presente statuto ovvero volontariamente,	
	ivi compresa la riserva legale e con la sola eccezione delle	
	riserve eventualmente qualificate in modo espresso come divi-	
	sibili dalla legge e dal presente statuto.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	

	soci cooperatori e tra i possessori di strumenti finanziari,	
	nè durante la vita della società, nè al momento del suo scio-	
	oglimento, neanche in forma di aumento gratuito del capitale	
	sociale o di aumento del valore nominale dei suddetti stru-	
	menti finanziari.	
	Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la co-	
	pertura di perdite solo dopo che sono esaurite le altre ri-	
	serve, che la società aveva destinato ad operazioni di aumen-	
	to di capitale o che possono essere ripartite tra i possesso-	
	ri di strumenti finanziari in caso di scioglimento della so-	
	cietà. In caso di utilizzo di riserve indivisibili a copertu-	
	ra di perdite, l'assemblea non può deliberare la distribuzio-	
	ne di utili fino a quando le suddette riserve non siano state	
	ricostituite.	
	Salve le previsioni di cui sopra, le riserve indivisibili	
	possono essere utilizzate per le esigenze proprie della ge-	
	stione sociale.	
	Nei casi previsti dalla legge, le riserve indivisibili devono	
	essere devolute ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione.	
	Articolo 38) - Riserva legale.	
	Qualunque sia l'ammontare raggiunto dal fondo di riserva le-	
	gale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per	
	cento degli utili netti annuali, a norma dell'articolo	
	2545- <i>quater</i> , comma 1, del codice civile; ivi compresa la quo-	

	ta di utili eventualmente spettante ai possessori di strumen-	
	ti finanziari. L'assemblea ordinaria può deliberare di accan-	
	tonare a riserva legale anche una percentuale superiore dei	
	suddetti utili.	
	Articolo 39) – Riserve divisibili.	
	In caso di emissione di strumenti finanziari, l'assemblea che	
	approva il bilancio può, dopo aver effettuato gli accantona-	
	menti obbligatori per legge o statuto, accantonare ad apposi-	
	ta riserva - qualificata espressamente come divisibile - una	
	percentuale degli utili netti annuali. Tale riserva, unita-	
	mente a quella costituita con l'eventuale sopraprezzo versato	
	dai possessori di strumenti finanziari all'atto dell'ingresso	
	in cooperativa, potrà essere assegnata agli stessi - se non	
	siano anche soci cooperatori - sia in caso di scioglimento	
	del singolo rapporto, sia al momento dello scioglimento della	
	società, in proporzione alle rispettive partecipazioni. Rima-	
	ne in ogni caso esclusa la ripartizione di qualsiasi riserva	
	tra i soci cooperatori, anche se questi siano nel contempo	
	possessori di strumenti finanziari.	
	L'assemblea può assegnare ai possessori di strumenti finan-	
	ziari le riserve divisibili, anche in costanza del rapporto	
	sociale, attraverso l'emissione di ulteriori strumenti finan-	
	ziari, di cui all'art. 2526 del codice civile.	
	Articolo 40) – Contributi in denaro dei soci cooperatori.	
	I soci possono effettuare spontaneamente, a favore della so-	

	cietà, versamenti a fondo perduto, in conto capitale o a co-	
	pertura di perdite; le somme versate verranno imputate ad ap-	
	posita riserva sociale indivisibile. Si presumono, salvo pro-	
	va contraria, versamenti a fondo perduto (con esclusione	
	quindi di ogni diritto a restituzione) quelli effettuati da	
	tutti i soci spontaneamente e proporzionalmente alle rispet-	
	tive partecipazioni, se non ne è indicata una diversa quali-	
	ficazione all'atto del versamento.	
	Salvi i contributi volontariamente versati dai soci coopera-	
	tori, l'assemblea dei soci può - anche a maggioranza - deli-	
	berare l'obbligo di versamento a fondo perduto, da parte di	
	tutti i soci cooperatori, anche se assenti o dissenzienti, di	
	somme di denaro. La richiesta di contributi può essere effe-	
	tuata solo nel caso in cui la cooperativa versi in difficoltà	
	finanziarie ovvero in caso di necessità di dotare la coopera-	
	tiva di investimenti strutturali durevoli necessari per lo	
	svolgimento delle sue attività sociali, e comunque per un im-	
	porto complessivamente non superiore ad euro 1.500 annui per	
	ciascun socio. Il mancato versamento dei suddetti contributi	
	nei termini previsti costituisce grave inadempimento degli	
	obblighi sociali, e comporta quindi la facoltà degli ammini-	
	stratori di escludere il socio cooperatore inadempiente dalla	
	società; analogamente, al socio cooperatore assente o dissen-	
	ziente rispetto alla deliberazione assembleare che impone i	
	suddetti contributi spetta il diritto di recedere dalla so-	

	cietà. Le previsioni del presente articolo possono essere mo-	
	dificate, in senso sfavorevole ai soci cooperatori, solo con	
	il consenso unanime degli stessi.	
	E' ammessa la compensazione dei debiti dei soci cooperatori	
	suindicati con i crediti dagli stessi vantati nei confronti	
	della cooperativa a titolo di dividendi, ristorni, rimborso	
	di partecipazioni; la cooperativa può quindi trattenere, dal-	
	le somme dovute a tale titolo, quanto necessario per integra-	
	re i contributi obbligatori come sopra deliberati.	
	Articolo 41) - Esercizi sociali - Bilancio di esercizio.	
	Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno di-	
	cembre di ciascun anno.	
	Alla fine di ogni esercizio, gli amministratori devono redi-	
	gere il progetto di bilancio, e devono quindi convocare, per	
	l'approvazione dello stesso, l'assemblea dei soci.	
	Articolo 42) - Destinazione degli utili di esercizio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte del-	
	l'avanzo netto di gestione, destinandolo innanzitutto, nel	
	seguente ordine:	
	a) - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, nella misura prevista dalla legge (at-	
	tualmente nella misura del tre per cento, ai sensi dell'art.	
	11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992 n. 59);	
	b) - a riserva legale, in misura non inferiore a quella pre-	
	vista dalla legge e dal presente statuto;	

	c) - a rivalutazione del capitale sociale mediante aumento	
	gratuito dello stesso con utilizzo degli utili di esercizio,	
	nei limiti e con le modalità di cui all'art. 7 della legge n.	
	59/1992, e comunque entro il limite massimo previsto dal-	
	l'art. 2545- <i>quinquies</i> , comma 3, lettera b), del codice civile.	
	La rimanente parte degli utili netti annuali può essere de-	
	stinata dall'assemblea, una volta effettuati gli accantona-	
	menti di cui sopra, nel seguente ordine:	
	d) - alla remunerazione degli strumenti finanziari, nei limi-	
	ti stabiliti dalla legge e dal presente statuto;	
	e) - alla ripartizione dei ristorni, con le modalità previste	
	dalla legge e dal presente statuto;	
	f) - alla distribuzione di dividendi ai soci cooperatori, in	
	misura non superiore a quella stabilita dalla legge e dal	
	presente statuto per il mantenimento della qualifica di coo-	
	perativa a mutualità prevalente e per il godimento delle age-	
	volazioni fiscali; e con la precisazione che non possono es-	
	sere distribuiti utili ai soci cooperatori se il rapporto tra	
	il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della so-	
	cietà è superiore ad un quarto;	
	g) - ad eventuale riserva facoltativa.	
	Pertanto, l'avanzo netto di gestione deve essere destinato	
	prioritariamente a fini mutualistici, intendendo per tali il	
	contributo ai fondi mutualistici, l'incremento della riserva	
	indivisibile, e - salva la prioritaria remunerazione degli	

	strumenti finanziari eventualmente emessi - la ripartizione	
	dei ristorni.	
	E' preclusa la distribuzione di acconti sui dividendi, di cui	
	all'art. 2433-bis del codice civile.	
	TITOLO XIV	
	ASSEMBLEE	
	Articolo 43) - Assemblea dei soci.	
	Le decisioni dei soci devono essere sempre adottate mediante	
	deliberazione assembleare.	
	L'assemblea delibera:	
	- sull'approvazione del bilancio;	
	- sull'approvazione dei regolamenti interni, ivi compreso il	
	regolamento mutualistico;	
	- sulla ripartizione degli utili e dei ristorni;	
	- sulla determinazione del sopraprezzo, e della tassa per	
	l'ammissione dei nuovi soci cooperatori;	
	- sull'eventuale piano di crisi aziendale, sulla previsione	
	di contributi obbligatori o di prestiti obbligatori a carico	
	dei soci cooperatori, nei casi previsti dalla legge e dal	
	presente statuto;	
	- sulle domande di ammissione proposte dagli aspiranti soci,	
	a seguito di richiesta di riesame della corrispondente deli-	
	berazione dell'organo amministrativo;	
	- sulla nomina, revoca e sostituzione degli amministratori;	
	- sulla nomina, revoca e sostituzione dei sindaci e del pre-	

	sidente del collegio sindacale, nei casi previsti dalla legge	
	e dal presente statuto;	
	- sulla nomina, revoca e sostituzione del revisore contabile	
	esterno, ove previsto;	
	- sulla determinazione del compenso di amministratori, sinda-	
	ci e revisore;	
	- sull'azione di responsabilità nei confronti di amministra-	
	tori, sindaci e revisore;	
	- sull'adesione a gruppi cooperativi paritetici;	
	- sulle modificazioni dello statuto;	
	- sull'aumento gratuito del capitale sociale;	
	- sull'emissione di strumenti finanziari, nei casi previsti	
	dall'art. 2545- <i>quinquies</i> del codice civile;	
	- sull'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi del-	
	l'art. 2524, comma 3, del codice civile;	
	- sullo scioglimento anticipato della società;	
	- sulla nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori, e sui	
	relativi poteri;	
	- sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla	
	legge o dal presente statuto.	
	- sull'acquisto di beni immobili;	
	- sull'acquisto di beni mobili, per importi superiori o ugua-	
	li a euro 50.000,00.	
	Articolo 44) - Diritto di intervento e diritto di voto in as-	
	semblea.	

	Possono intervenire in assemblea tutti i soci che siano i-	
	scritti nel libro dei soci.	
	Il socio receduto, ancorchè ancora iscritto nel libro soci,	
	non può intervenire in assemblea, a partire dal momento in	
	cui il recesso ha prodotto i propri effetti a norma dell'art.	
	2532 del codice civile e del presente statuto.	
	Il presidente dell'assemblea può consentire l'intervento in	
	assemblea dei possessori di strumenti finanziari non parteci-	
	pativi, o anche di soggetti estranei alla società.	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci che siano i-	
	scritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.	
	Gli amministratori non possono comunque subordinare l'inter-	
	vento del socio in assemblea alla previa iscrizione in parti-	
	colari elenchi, o al possesso di tessere di ammissione.	
	Ciascun socio ha un voto, qualunque sia l'ammontare della	
	quota dallo stesso posseduta.	
	Articolo 45) – Rappresentanza in assemblea.	
	Il socio cooperatore ha facoltà di farsi rappresentare in as-	
	semblea, con delega scritta che può essere trasmessa anche	
	via fax o per posta elettronica certificata, soltanto da un	
	altro socio cooperatore avente diritto di voto. Ad ogni socio	
	cooperatore non possono essere conferite più di 1 deleghe.	
	Articolo 46) – Convocazione dell'assemblea.	
	L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo,	
	sia presso la sede sociale sia altrove, purchè nel territorio	

	della Repubblica Italiana.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno,	
	entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio socia-	
	le; ove, peraltro, la società sia tenuta alla redazione del	
	bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze -	
	relative alla struttura ed all'oggetto della società - lo ri-	
	chiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro	
	centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in	
	questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sul-	
	la gestione le ragioni della dilazione.	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo; in caso	
	di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro iner-	
	zia, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale,	
	se nominato, ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un	
	terzo dei soci aventi diritto di intervenire in assemblea, se	
	in tale domanda sono indicati gli argomenti da trattare.	
	L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno quindici	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera	
	raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad as-	
	sicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire	
	agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri socia-	
	li, o in mancanza al domicilio risultante dal registro delle	
	imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati	
	il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle	
	materie da trattare.	

	Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ul-	
	teriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adu-	
	nanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti	
	legalmente costituita. La seconda convocazione non può aver	
	luogo nello stesso giorno fissato per la prima, nè può essere	
	successiva di oltre trenta giorni.	
	Anche in assenza di formale convocazione, la deliberazione si	
	intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale	
	sociale, se sono presenti o informati tutti gli amministrato-	
	ri, e tutti i sindaci se nominati, e se nessuno si oppone al-	
	la trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, e i	
	sindaci se nominati, non partecipano personalmente all'assem-	
	blea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione da essi sot-	
	toscritta, trasmessa anche via fax e da conservarsi agli atti	
	della società, nella quale dichiarano di essere informati su	
	tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e di non op-	
	porsi alla trattazione degli stessi. In mancanza, la delibe-	
	razione non può essere adottata.	
	Articolo 47) – Funzionamento dell'assemblea.	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal pre-	
	sidente del consiglio d'amministrazione; in caso di assenza o	
	impedimento di questi, sarà presieduta da persona designata	
	dagli intervenuti.	
	Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare	
	costituzione della stessa, accertare l'identità e la legitti-	

	mazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento del-	
	l'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle vota-	
	zioni.	
	Il presidente è assistito da un segretario, nominato allo	
	stesso modo del presidente, che redige il verbale della deli-	
	berazione; l'assistenza del segretario non è necessaria quan-	
	do il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.	
	Articolo 48) - Verbale delle deliberazioni assembleari.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale,	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in	
	allegato, l'identità e la legittimazione dei partecipanti, e	
	i voti rappresentati in assemblea; deve altresì indicare le	
	modalità e il risultato delle votazioni, e deve consentire,	
	anche per allegato, l'indicazione dei soci favorevoli, aste-	
	nuti o dissenzienti.	
	Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti	
	dal presidente a norma di legge e del presente statuto. Nel	
	verbale possono essere riassunte, su richiesta dei soci, le	
	loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il verbale della deliberazione assembleare deve essere tra-	
	scritto senza indugio nel libro delle adunanze e deliberazio-	
	ni assembleari, anche nel caso di verbale redatto per atto	
	pubblico.	
	Articolo 49) - Approvazione delle deliberazioni assembleari.	

	L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione,	
	è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti	
	rappresentati in assemblea.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti rappre-	
	sentati in assemblea.	
	In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea delibera, sia	
	in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole	
	della maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettan-	
	ti a tutti i soci, per le deliberazioni riguardanti:	
	a) - l'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi del-	
	l'art. 2524, comma 3, del codice civile;	
	b) - lo scioglimento anticipato della società.	
	E' invece necessario il voto favorevole di più dei due terzi	
	dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per l'ap-	
	provazione delle delibere concernenti la modifica dell'ogget-	
	to sociale, il trasferimento della sede della società al di	
	fuori del territorio della provincia, la modifica delle clau-	
	sole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mu-	
	tualistici, la trasformazione della società, la fusione e la	
	scissione eterogenee, ovvero la modifica o soppressione delle	
	clausole mutualistiche e non lucrative.	
	Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presen-	
	te statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse	

	specifiche maggioranze o il consenso di tutti i soci.	
	Il socio che non abbia esercitato il diritto di voto a segui-	
	to della dichiarazione di astensione per conflitto d'interes-	
	si, non è computato ai fini del calcolo della maggioranza e	
	dei voti richiesti per l'approvazione delle deliberazioni. I	
	soci che volontariamente si siano astenuti sono computati ai	
	fini di cui sopra, e conseguentemente i relativi voti sono	
	considerati come voti contrari.	
	Ai fini del computo dei <i>quorum</i> costitutivi e deliberativi, si	
	tiene conto anche dei soci che abbiano comunicato il proprio	
	recesso alla società, se la dichiarazione di recesso non è	
	stata ancora accettata dagli amministratori, o comunque non	
	ha ancora prodotto i propri effetti.	
	Per quanto sopra non disposto, si applicano gli articoli 2479	
	e 2479-bis del codice civile.	
	TITOLO XV	
	AMMINISTRATORI	
	Articolo 50) - Nomina, composizione, durata dell'organo ammi-	
	nistrativo.	
	La società è amministrata da un amministratore unico, ovvero	
	da un consiglio di amministrazione composto da un numero va-	
	riabile di membri, secondo quanto deciderà, di volta in vol-	
	ta, l'assemblea in sede di nomina alle cariche sociali.	
	La nomina dell'amministratore unico è preclusa nel caso in	
	cui i possessori di strumenti finanziari non partecipativi si	

	avvalgano della facoltà, prevista dal presente statuto, di	
	nominare amministratori di loro rappresentanza.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci coo-	
	peratori, dovendosi considerare equiparati ai soci cooperato-	
	ri gli eventuali elementi tecnici o amministrativi. Ai fini	
	del relativo elettorato passivo, i suddetti soci cooperatori	
	possono essere iscritti nel libro dei soci anche da meno di	
	novanta giorni.	
	Gli altri amministratori possono essere anche non soci. Per-	
	tanto, se uno degli amministratori perde la qualità di socio	
	cooperatore non si verifica decadenza automatica dalla carica	
	di amministratore, purchè la maggioranza del consiglio di am-	
	ministrazione rimanga composta da soci cooperatori.	
	Nel caso, invece, in cui la perdita della qualità di socio	
	cooperatore da parte di un amministratore determini il venir	
	meno della suddetta maggioranza, lo stesso amministratore de-	
	cadrà dalla carica, e si dovrà provvedere alla relativa so-	
	stituzione nel rispetto dell'art. 2542, comma 2, del codice	
	civile.	
	L'amministratore unico deve essere socio cooperatore, o per-	
	sona fisica designata dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	In ogni caso, non possono essere nominati come amministrato-	
	ri, e se nominati decadono dalla carica, coloro che gestisco-	
	no, anche in qualità di amministratori, un'impresa concorren-	
	te con quella della cooperativa.	

	Ai possessori di strumenti finanziari non partecipativi non	
	competete il diritto di partecipare all'elezione degli ammini-	
	stratori.	
	Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali;	
	essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'appro-	
	vazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro	
	carica.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	Articolo 51) - Amministratori delegati.	
	Il Consiglio d'amministrazione può nominare uno o più ammini-	
	stratori delegati; gli stessi sono tenuti a riferire al con-	
	siglio di amministrazione, ed al collegio sindacale se esi-	
	stente, con cadenza almeno trimestrale.	
	Non possono essere delegati:	
	- i poteri in materia di convocazione dell'assemblea, reda-	
	zione del bilancio di esercizio, aumento e riduzione del ca-	
	pitale, redazione dei progetti di fusione e di scissione;	
	- i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclu-	
	sione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mu-	
	tualistici con i soci (art. 2544, comma 1, c.c.).	
	Non possono essere conferite deleghe agli amministratori no-	
	minati dai possessori di strumenti finanziari.	
	Articolo 52) - Presidente e vicepresidente.	
	Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un	
	presidente, se questi non è stato già eletto dall'assemblea,	

	e può eleggere un vicepresidente, che svolge le funzioni del	
	presidente in caso di assenza o impedimento di questi.	
	Nei confronti dei soci e dei terzi, l'intervento del vicepre-	
	sidente costituisce, in ogni caso, prova dell'assenza o impe-	
	dimento del presidente.	
	Articolo 53) - Compenso degli amministratori .	
	Il compenso degli amministratori sarà stabilito dall'assem-	
	blea; potrà essere determinato sia in misura fissa, sia in	
	misura percentuale agli utili netti di bilancio conseguiti	
	nell'esercizio sociale, con l'osservanza in quest'ultimo caso	
	dell'articolo 2432 del codice civile. Il compenso degli ammi-	
	nistratori investiti delle cariche di presidente o di consi-	
	gliere delegato è stabilito dal consiglio di amministrazione,	
	sentito il parere del collegio sindacale ove nominato, nel	
	rispetto dei limiti massimi eventualmente determinati dal-	
	l'assemblea. L'assemblea può determinare un importo comples-	
	sivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclu-	
	si quelli investiti di particolari cariche.	
	Agli amministratori potrà essere attribuita un'indennità per	
	la cessazione dalla carica (trattamento di fine rapporto),	
	accantonando le relative somme con le modalità determinate	
	dall'assemblea dei soci.	
	Articolo 54) - Adunanze e deliberazioni del consiglio di am-	
	ministrazione .	
	Il consiglio d'amministrazione deve essere convocato nella	

	sede sociale o altrove, purchè nel territorio della Repubbli-	
	ca Italiana, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni	
	qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura	
	del presidente o anche di uno solo dei consiglieri, con ogni	
	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimen-	
	to. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli	
	amministratori, ed ai sindaci ove nominati, almeno tre giorni	
	prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno	
	prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e	
	l'ora della riunione, e l'ordine del giorno.	
	Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia va-	
	lide le deliberazioni del consiglio d'amministrazione quando	
	vi partecipino tutti gli amministratori, ed i sindaci effet-	
	tivi ne siano stati informati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio d'ammini-	
	strazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole del-	
	la maggioranza degli amministratori in carica.	
	I consiglieri che siano in conflitto di interessi con la so-	
	cietà, ai sensi dell'art. 2475-ter, comma 2, del codice civi-	
	le, non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza	
	di cui sopra; sono invece computati i consiglieri che si sia-	
	no volontariamente astenuti.	
	Lo svolgimento della riunione deve essere verbalizzato da un	
	segretario, anche non amministratore, nominato di volta in	
	volta dal presidente, salvo che nei casi in cui la legge ri-	

	chieda la verbalizzazione notarile; il verbale sarà sotto-	
	scritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, e dovrà	
	essere trascritto nel libro dei verbali del consiglio di am-	
	ministrazione.	
	Articolo 55) – Compiti del consiglio di amministrazione.	
	Il consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla	
	legge ed al presente statuto, alla gestione della società,	
	della quale ha l'esclusiva competenza e responsabilità, salvo	
	quanto infra precisato, in conformità all'oggetto ed allo	
	scopo sociale.	
	Il consiglio di amministrazione, inoltre:	
	– cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	– approva le proposte di concordato, ai sensi dell'art. 152	
	del r.d. 16 marzo 1942 n. 267;	
	– redige il bilancio di esercizio, con l'osservanza delle	
	prescrizioni di legge e relazionando circa l'attuazione dello	
	scopo mutualistico della società, e la prevalenza mutualisti-	
	ca dei rapporti con i soci;	
	– predispone i regolamenti interni della cooperativa, la cui	
	approvazione è di competenza dell'assemblea dei soci;	
	– assume i provvedimenti ad esso demandati dalla legge e dal	
	presente statuto in materia di ammissione, recesso, esclusio-	
	ne dei soci cooperatori;	
	– propone all'assemblea, in sede di approvazione del bilancio	
	di esercizio, il sopraprezzo di cui all'art. 2528, comma 2,	

	del codice civile;	
	– autorizza l'eventuale trasferimento delle partecipazioni	
	dei soci cooperatori;	
	– gestisce i rapporti mutualistici con i soci cooperatori, in	
	conformità al presente statuto, ai regolamenti mutualistici	
	ed alle deliberazioni dell'assemblea dei soci;	
	– emette gli strumenti finanziari non partecipativi, nei casi	
	in cui non è prevista la competenza dell'assemblea dei soci;	
	– delibera l'acquisto di quote proprie, nei limiti consentiti	
	dalla legge e dal presente statuto.	
	Articolo 56) – Poteri di amministrazione e competenze dei so-	
	ci.	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministra-	
	zione della società, fatte salve le competenze attribuite ai	
	soci dalla legge e dal presente statuto.	
	In particolare, sono riservate alla competenza dei soci le	
	decisioni previste dall'art. 2479, comma 2, del codice civi-	
	le. Si precisa che devono intendersi ricomprese, in ogni ca-	
	so, tra le operazioni che comportano una sostanziale modifi-	
	cazione dell'oggetto sociale:	
	– l'alienazione, l'acquisto, la concessione e l'assunzione in	
	godimento di aziende e rami di azienda;	
	– l'acquisto di partecipazioni in società a responsabilità	
	limitata, ed in società di persone in genere (salvo, in ogni	
	caso, il disposto dell'articolo 2361 del codice civile).	

	Dovranno essere, inoltre, autorizzate dai soci:	
	– le operazioni per le quali sussista un conflitto d'interes-	
	si degli amministratori che rappresentano legalmente la so-	
	cietà, ai sensi dell'art. 2475-ter del codice civile; inten-	
	dendosi, con ciò, l'operazione specificamente autorizzata,	
	anche per gli effetti degli articoli 1394 e 1395 del codice	
	civile;	
	– la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici.	
	Gli amministratori potranno nominare direttori generali, in-	
	stitutori, nonchè procuratori per il compimento di determinati	
	atti o categorie di atti.	
	In caso di contrasti insanabili tra gli amministratori sulla	
	gestione della società, o sulla revoca degli amministratori	
	delegati, gli amministratori stessi devono, senza indugio,	
	convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.	
	Articolo 57) – Poteri di rappresentanza .	
	La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giu-	
	dizio spetta al presidente del consiglio d'amministrazione e,	
	in via disgiuntiva rispetto a quest'ultimo, separatamente ai	
	singoli amministratori delegati eventualmente nominati dal	
	consiglio d'amministrazione, nei limiti dei poteri a questi	
	ultimi attribuiti. La rappresentanza spetta, inoltre, di-	
	sgiuntamente al consigliere al quale il consiglio di ammini-	
	strazione abbia affidato l'incarico per il compimento di una	
	specifica operazione.	

	Nel caso in cui la società si amministra da un amministra-	
	tore unico la rappresentanza della società di fronte ai terzi	
	ed in giudizio spetta allo stesso amministratore unico.	
	TITOLO XVI	
	CONTROLLI	
	Articolo 58) - Collegio sindacale e controllo contabile.	
	Il collegio sindacale deve essere nominato solo nei casi pre-	
	visti dalla legge (articoli 2543, comma 1, e 2477, commi 2 e	
	3, del codice civile). E' in ogni caso obbligatoria la nomina	
	del collegio sindacale quando la società emette strumenti fi-	
	nanziari non partecipativi.	
	Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre sinda-	
	ci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei so-	
	ci, e che sono rieleggibili. Il presidente del collegio sin-	
	dacale è nominato dall'assemblea.	
	Ove necessario ai sensi di legge, ovvero quando volontaria-	
	mente nominato dai soci, il collegio sindacale esercita anche	
	il controllo contabile.	
	Tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti	
	nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	I poteri ed i doveri dei sindaci sono disciplinati dagli ar-	
	ticoli 2403 e seguenti del codice civile; in particolare, il	
	collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello	
	statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazio-	
	ne, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organiz-	

	zativo, amministrativo e contabile adottato dalla società,	
	sul suo concreto funzionamento, e sull'attuazione dello scopo	
	mutualistico.	
	Per il funzionamento del collegio sindacale, e la retribuzio-	
	ne dei sindaci, valgono le norme di legge.	
	Articolo 59) - Controllo individuale dei soci e dei titolari	
	di strumenti finanziari.	
	Spetta ai soci, che non partecipano all'amministrazione della	
	società, il diritto individuale di ottenere dagli amministra-	
	tori, previa richiesta scritta e con congruo preavviso, noti-	
	zie sull'andamento degli affari sociali, nonchè il diritto di	
	consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia,	
	tutti i libri sociali ed i documenti relativi all'amministra-	
	zione, escluse le scritture contabili della società (art.	
	2476, comma 2, del codice civile), e di ottenerne estratti a	
	proprie spese. Tale diritto non spetta ai soci in mora per la	
	mancata esecuzione dei conferimenti, o inadempienti rispetto	
	alle obbligazioni, anche relative ai rapporti mutualistici,	
	contratte con la società.	
	I diritti come sopra individuati spettano anche al socio re-	
	ceduto o escluso, nei limiti in cui ciò sia necessario al fi-	
	ne di acquisire gli elementi necessari per individuare il va-	
	lore della quota che deve essergli liquidata.	
	I titolari di strumenti finanziari non partecipativi non han-	
	no diritto di esaminare i libri sociali suindicati; il rela-	

	tivo rappresentante comune ha diritto, ai sensi dell'art.	
	2541, ultimo comma, del codice civile, di esaminare il libro	
	dei soci, e quello delle adunanze e delle deliberazioni del-	
	l'assemblea generale, delle assemblee separate e delle assem-	
	blee speciali, e di ottenerne estratti.	
	Gli amministratori devono affiggere presso la sede sociale,	
	in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verba-	
	le relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezio-	
	ne straordinaria, ovvero a consegnare tale estratto ai soci	
	entro sessanta giorni dalla firma del processo verbale mede-	
	simo. L'avvenuta consegna deve risultare da apposito documen-	
	to.	
	TITOLO XVII	
	MODIFICAZIONI DELLO STATUTO	
	Articolo 60) - Modificazioni dello statuto.	
	Le modificazioni dello statuto sono di competenza dell'assem-	
	blea, con applicazione degli articoli 2479-bis, 2480 e	
	2545-novies del codice civile.	
	L'assemblea delibera, con le maggioranze previste dal presen-	
	te statuto, anche in relazione alle modifiche statutarie che	
	incidano sui rapporti mutualistici in corso, ivi comprese la	
	modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede	
	della società al di fuori del territorio della provincia, la	
	modifica o soppressione delle clausole mutualistiche, la mo-	
	difica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni	

	ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società,	
	la fusione eterogenea; in tali casi spetta peraltro al socio,	
	che non abbia concorso all'approvazione della deliberazione,	
	il diritto di recesso.	
	TITOLO XVIII	
	CONCILIAZIONE E ARBITRATO	
	Articolo 61) – Conciliazione stragiudiziale.	
	Qualsiasi controversia inerente ai rapporti sociali o al tra-	
	sferimento delle partecipazioni sociali, rientrante tra quel-	
	le per le quali la legge ammette la conciliazione stragiudi-	
	ziale, dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione,	
	a mezzo di organismo a ciò deputato in conformità alla vigen-	
	te normativa, ed iscritto nell'apposito registro, e precisa-	
	mente a mezzo dell'organismo di conciliazione costituito	
	presso la camera di commercio, industria e artigianato più	
	vicina alla sede sociale alla data in cui sorge la controver-	
	sia; l'organismo competente applicherà il proprio regolamento	
	di procedura.	
	Si fa luogo al tentativo di conciliazione, nei limiti consen-	
	titi dalla legge, anche allorchè la controversia riguardi i	
	rapporti mutualistici collegati al rapporto sociale, ed i	
	prestiti sociali.	
	Si applicano, per quanto non disposto, gli articoli 38 e se-	
	guenti del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.	
	Il presente articolo non si applica alle controversie tra co-	

	operativa ed aspiranti soci, nè a quelle con i soci coopera-	
	tori, che non rientrino nella competenza del giudice ordina-	
	rio.	
	Articolo 62) - Clausola compromissoria.	
	Sono sottoposte ad arbitrato le controversie tra i soci, ov-	
	vero tra i soci e la società, ovvero tra possessori di stru-	
	menti finanziari, soci e società, che abbiano ad oggetto di-	
	ritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonchè le	
	controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidato-	
	ri ovvero nei loro confronti, e quelle aventi ad oggetto la	
	validità di delibere assembleari, ad eccezione di quelle nel-	
	le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pub-	
	blico ministero, e per le quali non sia riuscito il tentativo	
	di conciliazione entro sessanta giorni dall'inizio della re-	
	lativa procedura, o entro il diverso termine concordato per	
	iscritto dalle parti.	
	Sono altresì sottoposte ad arbitrato, secondo le regole infra	
	stabilite e comunque nel rispetto delle norme inderogabili	
	del codice di procedura civile, ed in quanto compromettibili	
	in arbitri, le controversie relative ai rapporti mutualistici	
	di scambio tra soci cooperatori e società, ivi comprese le	
	controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidato-	
	ri ovvero nei loro confronti, o quelle tra soci cooperatori	
	aventi il medesimo oggetto, nonchè le controversie relative	
	ai prestiti sociali.	

	Le suddette controversie sono quindi devolute alla cognizione	
	di un arbitro, nominato dal Presidente dell'Ordine dei Com-	
	mercialisti di Lucca, il quale dovrà provvedere alla nomina	
	entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più di-	
	ligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provve-	
	da nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla par-	
	te più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in	
	cui ha sede la società.	
	La sede dell'arbitrato è fissata in Lucca.	
	L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina;	
	lo stesso giudicherà in via rituale e secondo diritto, ed il	
	lodo sarà impugnabile nei casi previsti dalla legge.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccom-	
	bente, salva diversa motivata decisione dell'arbitro.	
	La soppressione e la modifica della presente clausola compro-	
	missoria deve essere approvata con delibera dei soci, con la	
	maggioranza di almeno due terzi dei voti. I soci assenti o	
	dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, e-	
	sercitare il diritto di recesso.	
	Si applicano, per quanto espressamente qui non disposto, le	
	disposizioni di legge in tema di arbitrato rituale nelle so-	
	cietà, di cui agli articoli 34 e seguenti del d.lgs. 17 gen-	
	naio 2003 n. 5.	
	La presente clausola compromissoria non si applica alle con-	
	troversie tra la cooperativa e gli aspiranti soci, nè a quel-	

	le con i soci cooperatori, che non rientrino nella competenza	
	del giudice ordinario.	
	Saranno deferiti all'arbitro come sopra nominato, ai sensi	
	dell'art. 37 del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, anche i contra-	
	sti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in or-	
	dine alle decisioni da adottare nella gestione della società;	
	l'arbitro potrà dare indicazioni vincolanti anche sulle que-	
	stioni collegate con quelle espressamente deferitegli. La de-	
	cisione dell'arbitro sarà impugnabile a norma dell'articolo	
	1349, comma secondo, del codice civile.	
	TITOLO XIX	
	NORME FINALI	
	Articolo 63) - Scioglimento e liquidazione della società.	
	La società si scioglie per le cause indicate agli articoli	
	2522, comma 3, 2545-duodecies e 2484 del codice civile, e ne-	
	gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro	
	trenta giorni dal loro verificarsi.	
	A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assu-	
	meranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione dei	
	soci, gli amministratori in carica al momento dello sciogli-	
	mento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costi-	
	tuiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è	
	regolato dalle norme di legge e statutarie relative al consi-	

	glio di amministrazione, in quanto compatibili. La rappresen-	
	tanza della società spetterà congiuntamente a tutti i liqui-	
	datori.	
	Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della no-	
	mina dei liquidatori, ai sensi di legge.	
	I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti uti-	
	li per la liquidazione della società, e potranno anche cedere	
	l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero singoli beni e di-	
	ritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli atti	
	necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi	
	compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in	
	funzione del migliore realizzo.	
	Restano salve, per quanto occorrer possa, le competenze del-	
	l'assemblea dei soci, di cui all'art. 2487 del codice civile.	
	Articolo64) - Devoluzione del patrimonio sociale.	
	A seguito dello scioglimento della società, il patrimonio so-	
	ciale è devoluto nel seguente ordine:	
	- rimborso ai possessori di strumenti finanziari dei titoli	
	di debito e simili, dagli stessi posseduti;	
	- restituzione ai soci cooperatori delle rispettive quote di	
	capitale sociale effettivamente versato, ed eventualmente ri-	
	valutato entro i limiti previsti dall'art. 7 della legge 31	
	gennaio 1992 n. 59, e dall'art. 2545- <i>quinquies</i> , comma 3, let-	
	tera b), del codice civile;	
	- restituzione ai soci cooperatori delle rispettive quote di	

81 di 81